



## **Elettrici SEH-SELNET**

**DISCLAIMER:**

Il presente documento è soggetto a copyright e tutti i relativi diritti sono riservati.

È vietato l'utilizzo di tale documento sotto qualsiasi forma a scopi pubblici o commerciali.

In particolare non è consentita la riproduzione, la divulgazione, la trasmissione o pubblicazione dello stesso in qualsiasi formato, senza la preventiva autorizzazione scritta.

Si declina, inoltre, ogni responsabilità diretta ed indiretta nei confronti degli utenti per eventuali imprecisioni, errori, omissioni, danni (diretti, indiretti, conseguenti, punibili e sanzionabili).

Non è fornita alcuna garanzia, espressa o implicita, in merito all'accuratezza, alla completezza ed all'attualità delle informazioni contenute nel presente documento.

Pensplan Centrum S.p.A. si riserva il diritto di modificare, aggiornare o cancellare in qualsiasi momento ogni tipo di informazione contenuta nella presente documentazione senza preavviso o spiegazioni all'utente.

# CONTRATTO COLLETTIVO AZIENDALE DI LAVORO PER I LAVORATORI DIPENDENTI DI SELNET S.R.L.

Indice:  
08/05/2014 CCAL Verbale di accordo

**08/05/2014**

## VERBALE DI ACCORDO

Bolzano, addì 8 maggio 2014

tra

SELNET Srl

e

le Organizzazioni sindacali Alto Adige/Sudtirolo dei lavoratori: FILCTEM

FLAEI

UILTEC

GEW

Premesso

che il personale di Selnet Srl ha la possibilità di aderire al FOPEN quale Fondo di Previdenza Integrativa Aziendale;

che tale possibilità permane vigente anche per il futuro in quanto Selnet - mantiene ai sensi del vigente Statuto FOPEN la qualità di impresa associata pur non appartenendo al Gruppo Enel

che nell'ambito della Regione Trentino Alto Adige/Sudtirolo è costituito un Fondo di Previdenza Integrativa a capitalizzazione individuale su base territoriale (denominato LABORFONDS) rappresentativo di una vasta parte delle realtà economiche e produttive pubbliche e private operanti in ambito regionale ;

che è prevedibile per il futuro che il personale che verrà assunto in Selnet

potrà risultare già associato al Laborfonds per effetto di precedenti attività

lavorative svolte alle dipendenze di imprese aderenti a tale Fondo e con interesse a mantenere la costanza del rapporto associativo;

Considerato che

che è intenzione sia di Selnet che delle Organizzazioni Sindacali favorire un assetto della previdenza complementare all'interno dell'azienda improntato al principio della possibilità di scelta da parte dei dipendenti tra più opzioni possibili, a parità di oneri e costi per l'Azienda, in modo da consentire l'opzione su base individuale per quelle soluzioni ritenute a maggior valore aggiunto ;

le Parti, tutto ciò premesso e considerato (che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale), convengono quanto segue:

1. Fermo restando il mantenimento della qualifica di socio FOPEN per il personale di Selnet che risulta iscritto alla data odierna, a far data dal 1° maggio 2014 nell'ambito di Selnet sono individuati due Fondi di previdenza complementare che assumono la natura di Fondi negoziali :

- FOPEN

- LABORFONDS

a cui i dipendenti potranno liberamente aderire in via alternativa rispetto all'altro nel rispetto delle normative di legge e di statuto di ciascuno di essi ;

2. L'adesione del lavoratore ad uno dei due Fondi con assunzione dell'obbligo di versamento della contribuzione sulla propria retribuzione mensile determina il contestuale obbligo contributivo anche a carico dell'Azienda a decorrere dal mese successivo all'avvenuta formalizzazione dell'adesione;

3. La contribuzione sul conto individuale del lavoratore iscritto ad uno dei suddetti

Fondi viene definita secondo le seguenti aliquote e quote :

a) a carico del lavoratore aderente al Fondo

- 1,35% della retribuzione mensile imponibile ai fini del calcolo del TFR ;

- 100% dell'accantonamento mensile del TFR;

b) a carico dell'Azienda per ciascun dipendente iscritto

- 1,35% della retribuzione imponibile ai fini del calcolo del TFR

- 7 euro mensili a titolo di contribuzione aggiuntiva

Le Parti si riservano di modificare tali aliquote e quote , recependo fin da ora eventuali variazioni contributive che saranno definite a livello di contrattazione collettiva di settore .

Resta salva la possibilità per il lavoratore di effettuare contribuzioni aggiuntive al Fondo di iscrizione rispetto a

quelle sub a) nel rispetto delle Statuto e dei regolamenti che disciplinano la materia

Per il personale di Selnet entrato alle dipendenze della Società a decorrere dal 1o gennaio 2011 il quale per effetto di precedenti rapporti di lavoro dipendente risultava già iscritto al Laborfonds, la nuova adesione comporta che il versamento al Fondo prescelto dell'accantonamento mensile del TFR di cui al punto b) -qualora esso ammontasse ad un'aliquota inferiore - potrà limitarsi al 40% del totale per coloro che erano iscritti alla previdenza obbligatoria in data anteriore al 29 aprile 1993 e che alla data del 31.12.1995 vantassero un'anzianità inferiore a 18 anni di contribuzione obbligatoria e del

30% del totale dell'accantonamento mensile per coloro essendo iscritti alla previdenza obbligatoria in data anteriore al 29 aprile 1993, alla data del 31 dicembre 1995 potevano vantare una contribuzione obbligatoria superiore a 18 anni.

4. Per quanto riguarda le quote di iscrizione ai suddetti Fondi, l'Azienda ed il lavoratore aderente contribuiscono ciascuno in relazione agli importi previsti dai rispettivi Statuti .

5. Rimane salva la possibilità del lavoratore di aderire ad uno dei due Fondi con il conferimento del solo accantonamento del TFR; in tal caso l'Azienda non effettuerà alcuna contribuzione a proprio carico .

6. L'eventuale sospensione della contribuzione da parte del lavoratore della quota percentuale a proprio carico sulla retribuzione - effettuata a norma dei rispettivi statuti - determina anche la sospensione della contribuzione aziendale nell'ambito della posizione assicurativa del dipendente ;

7. Per quanto riguarda i lavoratori cosiddetti "silenti" (cioè che non abbiamo manifestato esplicitamente la volontà di destinazione del proprio accantonamento TFR entro 6 mesi dall'assunzione), le Parti concordano che il TFR accantonato mensilmente verrà destinato al Fondo di previdenza negoziale nell'ambito di Selnet che conta il maggior numero di iscritti nel mese precedente a quello in cui deve essere effettuato il primo versamento.

8. Resta ferma la possibilità per i dipendenti iscritti di passare dall'uno all'altro dei due Fondi negoziali esistenti nel rispetto delle norme dei rispettivi statuti, mantenendo il diritto al versamento nella propria posizione assicurativa, ove ne ricorrano i presupposti, della contribuzione aziendale e continuando ad effettuare la contribuzione a proprio carico. Il passaggio di iscrizione da un Fondo all'altro avrà effetto dal mese successivo a quello in cui è stata completata la nuova adesione .

Letto, confermato e sottoscritto.

---